

ALLEGATO **1**

DECRETO DI APPROVAZIONE

piano regolatore generale
piano regolatore generale
piano regolatore generale
piano regolatore generale
piano regolatore generale
piano regolatore generale

DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

piano regolatore generale
piano regolatore generale
piano regolatore generale
piano regolatore generale
piano regolatore generale
piano regolatore generale

DEL
COMUNE DI PISA



DECRETO DI APPROVAZIONE

**DEL PIANO
REGOLATORE
GENERALE**

DEL COMUNE DI PISA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificata ed integrata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187;

VISTA la deliberazione consiliare 2 agosto 1965, n. 114, approvata dalla G.P.A. nella seduta 16 settembre 1965, con la quale il Comune di Pisa adottò il progetto di piano regolatore generale del proprio territorio;

RITENUTO che, a seguito della pubblicazione degli atti, vennero presentate 1009 osservazioni — di cui 8 fuori dei termini previsti dalla vigente legge urbanistica — in ordine alle quali il Comune formulò le proprie controdeduzioni con deliberazione consiliare 25 aprile 1966, n. 148, approvata dalla G.P.A. nella seduta del 24 maggio 1966;

CHE altre 6 osservazioni sono state presentate all'Amministrazione dei lavori pubblici, di cui 4 al Provveditorato regionale alle OO.PP. per la Toscana e 2 al Ministero dei lavori pubblici;

CHE con deliberazione consiliare n. 119 del 13 novembre 1967, il succitato Comune ha adottato una modifica alle previsioni del piano, per consentire l'insediamento, in area ubicata in Tirrenia, di un centro polisportivo del C.O.N.I.;

CHE la pubblicazione degli atti concernenti le previsioni relative alla delibera di cui sopra non ha dato luogo ad alcuna osservazione;

CHE il progetto di piano in argomento venne sottoposto dal Ministero dei lavori pubblici all'esame del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, il quale, con voto n. 1392, emesso dall'Assemblea Generale nel-

l'adunanza del 15 dicembre 1967, esprime il parere che il progetto presentato fosse meritevole di approvazione con alcuni perfezionamenti, raccomandazioni e stralci;

CHE il Ministero dei lavori pubblici ha ravvisato l'opportunità, con nota 26 aprile 1968, n. 1601, di sentire al riguardo il Comune di Pisa, il quale, con nota 3 luglio 1968, n. 7885, ha fatto conoscere al Ministero medesimo il proprio motivato punto di vista in merito al contenuto del predetto voto n. 1392 del Consiglio Superiore dei lavori pubblici;

CHE il ripetuto Ministero ha nuovamente sottoposto gli atti del piano — unitamente alle osservazioni di cui alla succitata nota 3 luglio 1968, n. 7885 del Comune — all'esame del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, il quale, con voto n. 1233, emesso dall'Assemblea Generale nella seduta del 22 novembre 1968, si è pronunciato in merito;

RITENUTO che gli orientamenti fondamentali ed i criteri informativi che hanno presieduto alla formazione del piano regolatore generale del Comune di Pisa possono essere sintetizzati come segue:

1. - individuazione delle direttrici degli sviluppi residenziali prevalenti di Pisa in un sistema unidirezionale ad oriente della città, lungo il fiume, con l'intento di annullare le espansioni ed i concentramenti settentrionali ed occidentali, evitando di gravare ulteriormente il centro storico;
2. - sviluppo delle zone industriali verso l'entroterra, configurando un sistema a settori, perpendicolari alla costa, interessante, in un quadro territoriale, anche i territori dei Comuni di Livorno, Collesalveti, Cascina e Pontedera;
3. - individuazione del sistema turistico-balneare nella zona occidentale del territorio comunale, completato ed integrato dalle pinete di San Rossore e Tombolo, opportunamente salvaguardate;
4. - formazione di un sistema viario di raccordo delle provenienze gravitanti sulla città, sussistendo all'esterno il traffico di transito (mediante il semianello est e la E-1 ad ovest), e determinando i tronchi di penetrazione sia al centro storico, sia alle zone di espansione;
5. - strutturazione della viabilità di collegamento con le zone turistiche, distinguendo i tracciati per le provenienze territoriali e per quelle urbane;
6. - localizzazione delle aree destinate a servizi di carattere comprensoriale nella zona tra la ferrovia per Collesalveti e la strada statale Emilia,

ed alleggerimento del centro storico da funzioni amministrative non più sostenibili;

7. - salvaguardia del centro storico;

CONSIDERATO che gli orientamenti ed i criteri suindicati appaiono di massima meritevoli di accoglimento, in quanto idonei a configurare, dal punto di vista urbanistico, una valida soluzione sia dei problemi di stretta riorganizzazione che di quelli di strutturazione territoriale;

CHE, conseguentemente, le previsioni di piano ispirate ai predetti criteri informativi si dimostrano, nel complesso, idonee ad assicurare al territorio comunale una moderna disciplina urbanistica ed a conseguire un efficiente assetto delle zone esistenti e degli sviluppi futuri;

CHE, in particolare, si appalesano ammissibili le previsioni riguardanti la viabilità territoriale ed urbana, in quanto il sistema viario previsto differenzia il traffico di transito da quello di penetrazione e determina in modo chiaro i collegamenti fra i vari insediamenti del territorio, eliminando la pressione e la convergenza nel centro urbano che l'attuale sistema radiale determina;

CONSIDERATO, per quanto si riferisce alla zonizzazione, che le previsioni di progetto appaiono ben studiate, e, quindi, meritevoli, nel loro complesso, di approvazione;

CHE, in particolare, le zone residenziali previste nel piano presentano una distribuzione che integra convenientemente il disegno generale del piano stesso in funzione dell'indirizzo generale di sviluppo, da ritenere ammissibile;

CONSIDERATO, per quanto riguarda le zone industriali, che le previsioni ad esse relative, articolate in un contesto condizionato alla salvaguardia del territorio ed alla connessione con altre fonti produttive dell'entroterra e portuali, si presentano, nel loro insieme, accettabili, avuto riguardo al buon collegamento delle zone stesse con la rete stradale, alla vicinanza con il canale scolmatore, nonché alla sufficiente distanza dei relativi impianti, e, quindi, degli inconvenienti da essi prodotti, dal centro antico di Pisa e dalla fascia litoranea;

CHE pure accettabili si appalesano le modifiche alle prescrizioni adottate dal Comune di Pisa per le zone industriali in argomento e contenute al punto 11 delle «direttive generali per l'esame delle osservazioni», in quanto intese a migliorare le caratteristiche insediative;

CHE, in particolare, l'ammissibilità del menzionato punto 11 delle predette «direttive», concernente l'ampliamento delle «piccole e medie

industrie disseminate nell'attuale aggregato urbano o in zone periferiche» va intesa come possibilità, per il Comune di Pisa, di risolvere le singole situazioni entro i limiti della propria discrezionalità, la quale ammette senza dubbio la concessione di licenze per ampliamenti «in precario» e la rinuncia (con atto registrato) a qualsiasi plus valore in caso di esproprio per l'attuazione delle previsioni del piano in argomento;

CONSIDERATO che le zone industriali previste nel piano vengono a localizzarsi in terreni prevalentemente alluvionali con sottostrato di argille fortemente imbevute d'acqua ed attualmente prive di infrastrutture;

CHE, di conseguenza, è opportuno che il Comune di Pisa provveda alla realizzazione delle previsioni attinenti alle zone industriali di cui sopra graduandola nel tempo, così da consentire un controllato sviluppo;

CONSIDERATO, peraltro, per quanto concerne gli insediamenti industriali nella zona del Calambrone, ad est del Lamone, che le relative previsioni di piano non appaiono accettabili, in quanto, in aderenza al parere della competente Soprintendenza ai Monumenti ed ai rilievi contenuti nella relazione 19 giugno 1965 della Ripartizione Igiene e Sanità del Comune, le previsioni stesse costituiscono ragione di turbamento del carattere residenziale della vicina Tirrenia nonché pregiudizio all'interesse igienico-sanitario;

CHE, conseguentemente, occorre stralciare dall'approvazione la previsione della zona industriale ora cennata;

CHE, in relazione a tale stralcio, il Comune dovrà provvedere ad un nuovo studio della zona di cui sopra, d'intesa con l'Amministrazione delle Belle Arti e con quella dell'Agricoltura e delle Foreste, al fine di garantire la più efficace tutela del paesaggio e del patrimonio forestale delle località circostanti;

CONSIDERATO che delle previsioni attinenti alla zona portuale del Calambrone sono pertanto accettabili — in relazione allo stralcio predetto — solo quelle riguardanti la zona commerciale (campita in colore rosa carnicio negli elaborati di piano) con la precisazione, peraltro, che dalla zona portuale medesima dovranno essere escluse quelle attività che possano contribuire a contaminare l'aria, l'acqua ed il suolo;

CONSIDERATO che appaiono ammissibili in linea di massima, le previsioni concernenti le zone destinate ad attrezzature di pubblico interesse, in quanto sufficientemente adeguate e rispondenti a moderni criteri di disciplina urbanistica;

CHE, in particolare, si appalesa accettabile la ubicazione delle aree destinate ad attrezzature scolastiche ed universitarie, per le quali ultime si concorda con il concetto di mantenere preferibilmente l'Università direttamente nel tessuto urbano, sia per la continuità con una tradizione secolare, sia perché fra la città e l'Università si è stabilita nel tempo una serie così complessa nei rapporti vitali da prefigurare Pisa stessa come « città universitaria »

CHE fanno, peraltro, eccezione a tale concetto fondamentale gli insediamenti delle cliniche universitarie e degli istituti della facoltà di medicina insieme con un complesso ospedaliero, previsti in apposito terreno situato nell'ansa dell'Arno a sud di Cisanello;

CHE la previsione ora cennata appare meritevole di approvazione, in quanto consentirà l'utilizzazione dell'area e degli edifici lasciati liberi dall'attuale complesso ospedaliero per le necessità future dell'Università;

CONSIDERATO che il piano prevede l'ubicazione di alcune scuole in vicinanza di zone destinate a mercato e attrezzature sanitarie;

CHE tale previsione non si rivela meritevole di approvazione, stante la necessità che le zone di che trattasi siano dislocate in aree poste a sufficiente distanza dalle scuole, in modo da evitare disturbi alle attività scolastiche;

CHE, in relazione a quanto sopra, è opportuno stralciare dalla approvazione le previsioni che si riferiscono alle citate zone destinate a mercati o attrezzature sanitarie, facendo presente che le zone stesse potranno essere trasferite nell'ambito delle aree destinate dal piano ad attrezzature di quartiere;

CONSIDERATO che appare, altresì opportuno stralciare dall'approvazione le seguenti previsioni che si riferiscono ad immobili destinati ad usi militari, i quali immobili, quindi debbono mantenere, per necessità militari, l'attuale destinazione in attesa che vengano raggiunti concreti accordi tra Comune ed Amministrazione militare per l'indicazione di nuove zone da destinare ad impianti militari;

1. - ristrutturazione della caserma « Artale »
2. - risanamento della Caserma ,S. Martino», al quale, occorrendo, può provvedere direttamente l'Amministrazione militare;
3. - attraversamento della Piazza d'Armi da una strada;
4. - destinazione del resto della Piazza d'Armi a zona sportiva e zona verde;

CONSIDERATO che con la sopracitata deliberazione consiliare n. 119 del 13 novembre 1967, il Comune di Pisa, come già detto, ha adottato una modifica alle previsioni di piano per consentire l'insediamento di un complesso polisportivo C.O.N.I. su una delle aree già destinate dal piano medesimo a nuovi alberghi nella zona di Tirrenia;

CHE sulla realizzazione di un complesso sportivo nella località prescelta con la delibera di cui sopra si può convenire, a condizione peraltro, che si tratti di impianti sportivi veri e propri e che non si consentano costruzioni incompatibili con il carattere della zona;

CHE non si appalesano, invece, ammissibili le previsioni di piano attinenti ai tre nuclei di attrezzature alberghiere, ubicate nella zona di Tirrenia, in posizione leggermente obliqua rispetto alla normale alla costa in quanto le previsioni stesse contrastano con il particolare interesse ambientale e paesistico della zona stessa;

CHE in dipendenza di ciò, è necessario prescrivere lo stralcio dall'approvazione delle previsioni ora indicate, affinché il Comune provveda a destinare a verde pubblico le aree cui le previsioni stesse si riferiscono;

CONSIDERATO che appare opportuno stralciare, inoltre, le previsioni relative alle aree di proprietà della Soc. Imperiale Tirrenia e della Cosmopolitan S.p.A. - Lamone S.p.A. Tirrenia, di cui alle rispettive osservazioni (nn. 298 e 322) presentate in merito alle previsioni di piano riguardanti le aree stesse, tenuto conto dell'esigenza di un più appropriato approfondimento delle soluzioni definitive da adottare;

CONSIDERATO, per quanto riguarda gli stralci sopra specificati e riguardanti l'area prevista per gli insediamenti industriali nella zona del Calambrone nonché le nuove aree relative alle attrezzature alberghiere a Tirrenia e per quelle della Soc. Tirrenia e della Soc. Cosmopolitan, è opportuno — avuto riguardo al particolare interesse ambientale e paesistico che la zona interessata dalle aree in argomento riveste — che il Comune di Pisa provveda ad una nuova sistemazione delle aree stralciate mediante soluzioni adottate contemporaneamente ed armonizzate con l'insieme delle previsioni per l'intero territorio tra il centro urbano ed il mare, il cui assetto potrà meglio essere inquadrato dal Comune medesimo per tener conto anche di eventuali ulteriori iniziative;

CONSIDERATO che sugli elaborati tecnici di piano non sono distinte le zone « agricole » da quelle « agricole-panoramiche », citate, invece, nella legenda e negli articoli 30 e 31 delle norme tecniche di attuazione;

CHE, pertanto, va precisato che debbono intendersi zone « agricole panoramiche » tutte le zone agricole poste a ponente della linea ferroviaria Pisa-Livorno;

CONSIDERATO, per quanto riguarda il centro storico, che le previsioni ad esso relative si appalesano, nel loro complesso, ammissibili, in quanto improntate a criteri conservativi e di risanamento, idonei ad assicurare la tutela del centro stesso, in un'antica città come Pisa, così densa di monumenti e di notevole importanza ambientale;

CHE, peraltro, per quanto concerne il restauro conservativo degli edifici di interesse storico-artistico (zone del piano colorate in giallo), non risultano segnati come tali alcuni monumenti e complessi monumentali, come ad esempio:

1. - Bastione brunelleschiano di Porta a Lucca e Porta al Parlasco;
2. - Grandi quadriportici del convento di S. Francesco;
3. - Chiesa di S. Marta in via S. Marta;
4. - Ex chiesa della Qualquonia;
5. - Quadriportico nel mercato presso Borgo Stretto;
6. - Palazzo Quarantotti in via Tavoleria;
7. - Palazzo Gambacorti in corso Italia;
8. - Palazzo Simoneschi in corso Italia;
9. - Palazzo già Borghese in via S. Martino;

CHE, in relazione a quanto sopra, occorre prescrivere, anche in aderenza al parere espresso dalla Soprintendenza ai Monumenti:

- a) che il Comune di Pisa provveda ad integrare gli elaborati grafici del centro storico con una planimetria nella quale siano individuati, di intesa con la competente Soprintendenza, i monumenti ed i complessi monumentali di interesse storico-artistico;
- b) che ogni proposta di restauro, di risanamento o di ristrutturazione nel centro storico medesimo venga preventivamente sottoposta al nulla-osta della citata Soprintendenza;

CONSIDERATO, per quanto riguarda il vincolo di rispetto monumentale « non aedificandi » posto dal piano sulle zone ubicate lungo il periplo delle Mura urbane nonché in riferimento ad edifici pubblici e privati della città, che il vincolo medesimo appare meritevole di approvazione, in relazione alla importanza del monumento ed alla particolare situazione urbanistica delle zone interessate dal vincolo stesso;

CHE il vincolo in parola non esclude l'esistenza e la permanenza in vigore dei vincoli già posti dal Ministero della pubblica istruzione, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, quali, fra gli altri, quelli riguardanti la «Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone adiacenti alle mura urbane», di cui al D.M. 19 maggio 1964, nonché quello relativo alla «Dichiarazione di notevole interesse pubblico di tutte le zone verdi all'interno delle mura urbane», di cui al D.M. 10 settembre 1957;

CHE nessuna demolizione nel centro storico di che trattasi potrà essere autorizzata senza il preventivo nulla-osta della competente Soprintendenza ai Monumenti, specialmente per quanto si riferisce agli edifici di interesse artistico o assimilabili, per i quali sono applicabili le disposizioni di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497;

CHE, per quanto concerne la zona di rispetto delle mura a nord del fiume Arno, potranno, peraltro, essere consentiti, sulle zone esterne alla fascia di 50 metri ai due lati delle mura, modesti ampliamenti volumetrici, a titolo precario, fino a quando il Comune non ne promuova la eliminazione, alle seguenti condizioni:

- a) che sia accertato, da parte dell'Amministrazione comunale, il loro carattere di pubblico interesse;
- b) che le ubicazioni e i volumi degli ampliamenti siano definiti preventivamente attraverso uno studio d'insieme da eseguirsi dal Comune d'intesa con la Soprintendenza ai Monumenti;
- c) che i proprietari si impegnino, con atto legale, a rinunciare al plus valore derivante dagli ampliamenti;

CHE, per quanto riguarda la zona di rispetto delle mura a sud dell'Arno, vanno ammesse, nei limiti di cui alle controdeduzioni comunali, le ricostruzioni relative alle osservazioni presentate da Pampana Giuseppe (nn. 987 e 988), a condizione che le soluzioni planivolumetriche ed architettoniche delle due ricostruzioni siano concretate d'intesa fra il Comune e la Soprintendenza ai Monumenti;

CONSIDERATO, per quanto riguarda gli interventi previsti nel centro storico e disciplinati dall'art. 19 delle norme tecniche di attuazione del piano in esame, che occorre prescrivere quanto segue:

- a) Sottozona B) - Risanamento - Alla norma contenuta nel predetto art. 19 va aggiunto che «in assenza di piano particolareggiato potranno essere consentiti solo interventi di risanamento e restauro conservativo con il rispetto dei volumi e delle sagome preesistenti, nonché dei materiali tradizionali»;

- b) Sottozona C) - Ristrutturazione - Va precisato, nella parte della norma che si riferisce al «rispetto assoluto delle aree verdi esistenti» nelle trasformazioni, che per aree verdi vanno intese tutte le aree libere tra fabbricati;
- c) Nella zona compresa dalla poligonale formata da via S. Antonio, un tratto di via Manzoni, parte di via Stampace, Lungarno Sonnino, è opportuno, stante l'interesse ambientale che la zona stessa riveste, che le eventuali trasformazioni consentite vengano attuate con criterio organico e non frammentariamente, sulla base di direttive da concordare con la competente Soprintendenza ai Monumenti;

CONSIDERATO, in ordine agli interventi di «ristrutturazione» consentiti nel centro storico, che per la ricostruzione o la nuova costruzione degli immobili è prescritta un'altezza non superiore a ml. 17,50;

CHE, in relazione a quest'ultima prescrizione, è opportuno, in aderenza a quanto fatto presente dalla Soprintendenza ai Monumenti di Pisa, che in sede di piano particolareggiato l'altezza di cui sopra — anche in funzione della larghezza delle strade, dei valori ambientali, ecc. — formi oggetto di maggiore studio per la sua determinazione, avuto anche riguardo che per tutta la prevista ristrutturazione dovrà rimanere valido il criterio della partità di volume, essenzialmente riferito all'altezza dei fabbricati preesistenti o circostanti;

CHE, pertanto, è opportuno che l'applicazione della norma che consente di raggiungere l'altezza di ml. 17,50 sia fatta, caso per caso, previo parere favorevole della Soprintendenza ai Monumenti;

CONSIDERATO, per quanto si riferisce all'apertura della prevista nuova strada tra piazza dell'Arcivescovado e via Torelli, nonché alla demolizione di un immobile ubicato tra via S. Martino e piazza S. Sepolcro, le relative previsioni non appaiono accettabili, avuto riguardo al turbamento dei valori ambientali che le previsioni stesse determinerebbero nelle due parti della città;

CHE, pertanto, in relazione a quanto sopra appare necessario prescrivere che le previsioni ora menzionate siano stralciate dalla presente approvazione;

CHE, inoltre, appare necessario prescrivere che nessuna modifica venga apportata all'intero complesso del Convento delle Benedettine sul Lungarno, il quale, pertanto, deve essere conservato nella sua attuale consistenza;

CONSIDERATO, per quanto riguarda le previsioni di piano relative alle zone di Marina di Pisa e Tirrenia, che le previsioni stesse si rivelano, nel loro complesso, accettabili, avuto riguardo, particolarmente, alla prevista edificabilità fuori dei complessi arborei, che, per la loro bellezza, debbono restare avulsi da insediamenti edilizi;

CHE, in particolare, può ritenersi accettabile la differenziazione in zone 4r, 3r e 6r per Marina di Pisa ed in zone 1r e 4r per Tirrenia secondo le seguenti prescrizioni:

a) Marina di Pisa:

- zona 4r (di saturazione) con indice di edificabilità pari a 2,5 mc/mq., rapporto di superficie 1/4, altezza 11,50.
- zona 3r (di espansione alle spalle dell'abitato) tra la ex ferrovia ed il Lamone con indice di edificabilità pari a 2 mc/mq, rapporto di superficie 1/3, altezza 11,50 m.
- zona 6r con indice di edificabilità pari a 3,75 mc/mq, rapporto di superficie 1/3, altezza 11,50 m.

b) Tirrenia:

- zona 1r (di saturazione) dell'attuale abitato con caratteristiche residenziali estensive, con indice di edificabilità pari ad 1 mc/mq, rapporto di superficie 1/5, altezza 8 m.
- zona 4r (di saturazione fra il Vione di Pisorno ed il Vione di S. Guido: centro di Tirrenia) con indice di edificabilità pari a 2,5 mc/mq, rapporto di superficie 1/4, altezza ml. 11,50.
- zona 4r (di espansione fra l'attuale fascia residenziale e la pineta di Tombolo lungo il Lamone) con indice di edificabilità pari a 2,5 mc/mq, rapporto di superficie 1/4, altezza mx ml. 11,50.

CHE, peraltro, sempre in ordine alle previsioni riguardanti Marina di Pisa e Tirrenia, occorre prescrivere quanto segue, in conformità a quanto fatto presente dalla competente Soprintendenza ai Monumenti:

- a) per Marina di Pisa, dovrà essere ottenuto il deliberato della Soprintendenza affinché detto Ufficio possa giudicare, caso per caso, se debba essere mantenuta l'altezza e la forma compositiva delle facciate, sia lungo il Viale del Tirreno tra la foce dell'Arno ed il Vione d'Arnino, sia entro il vecchio centro urbano di Marina; e ciò per salvaguardare alcune caratteristiche ambientali di così difficile definizione da rendere impossibile la preventiva articolazione di norme relative;

- b) per Tirrenia nella zona 4r il numero dei piani abitabili fuori terra non dovrà superare i tre, di cui un piano di servizi parzialmente seminterrato, ove lo consenta la falda freatica, e l'altezza massima proposta dal Comune di ml. 11,50 potrà essere ammessa solo se realizzabile il piano dei servizi;

CHE, inoltre nella zona 1r di Tirrenia potrà essere raggiunta l'altezza di m. 8,50, in relazione alla posizione della falda freatica e per consentire (sempre che sia realizzato), il piano dei servizi;

CHE, comunque, per tutte le zone di espansione di Marina di Pisa e di Tirrenia è necessario prescrivere che non vengano concesse licenze edilizie singole, ma si proceda all'attuazione del piano regolatore generale mediante progetti unitari di lottizzazione, ai sensi dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765;

CONSIDERATO, per quanto riguarda le previsioni di campeggi, le previsioni stesse non si appalesano ammissibili, sia nella fascia litoranea tra il Viale del Tirreno ed il mare, sia nelle pinete anche interne, in relazione al pregiudizio che i campeggi stessi determinano - secondo quanto fatto presente dalla competente Soprintendenza ai Monumenti ed in base ai risultati del lavoro svolto da una Commissione interministeriale appositamente nominata e comprendente anche rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e foreste - all'interesse paesaggistico e forestale;

CHE, pertanto, le previsioni relative ai campeggi vanno stralciate dalla presente approvazione;

CHE, peraltro, possono, eccezionalmente, essere consentiti il mantenimento del campeggio esistente a nord del Viale a mare in Marina di Pisa, nonché l'esistenza di campeggi al Calambrone;

CONSIDERATO che le norme tecniche di attuazione appaiono, nel loro complesso, meritevoli di approvazione, in quanto adeguate e rispondenti ai criteri informativi sopra enunciati;

CHE, peraltro, si ritiene di apportare alle predette norme di attuazione le seguenti modifiche:

— ART. 2: va soppresso l'avverbio «obbligatoriamente», di cui al penultimo comma, condividendosi le osservazioni formulate al riguardo dalla Giunta Provinciale Amministrativa di Pisa nella seduta del 16 settembre 1965 — relativa all'esame della deliberazione consiliare di adozione del piano regolatore di che trattasi — e riguardanti, in particolare, la considerazione che la presentazione obbligatoria di piani parti-

colareggiati costituisce una limitazione non prevista dalla vigente legge urbanistica e, quindi, da ritenersi «ultra legem»;

— ART. 3: va eliminato l'avverbio «obbligatoriamente» al primo comma, lettera a) per gli stessi motivi di cui all'articolo precedente;

— ART. 4: deve essere soppresso, concordandosi con le osservazioni della succitata G.P.A. di Pisa, in quanto la destinazione ad «area di riserva», di cui all'articolo in parola, costituisce una limitazione non consentita dalla vigente legge urbanistica;

— ART. 6: deve essere così sostituito, in conformità alle osservazioni della G.P.A. di Pisa, che si condividono:

«Per quanto si riferisce al contributo di miglioria si applicano le disposizioni del titolo 2° della legge 5 Marzo 1963, n. 246 e quelle del regolamento che sarà emanato per l'imposizione, l'accertamento e la riscossione del contributo di miglioria»;

— ART. 7 - lettera b): va compreso nel volume anche la parte di fabbricato misurata dalla quota del pavimento più basso alla quota del terreno circostante, in caso di edifici rialzati, salvo quanto stabilito alla lettera h);

— lettera d): vanno aggiunte le parole: «escluso ogni apporto di area pubblica».

— ART. 8: appare superfluo e può essere stralciato dall'approvazione;

— ART. 9: prevede misure cautelative non consentite dalla legge, e, pertanto, la norma va stralciata, stante la sua palese illegittimità;

— ART. 10: va modificato nella seguente formulazione:

«Nella redazione dei piani regolatori particolareggiati di attuazione previsti dall'art. 3, al punto a) debbono essere osservate le previsioni del piano regolatore generale e gli elaborati debbono contenere comunque tutti gli elementi tecnici prescritti per i piani particolareggiati dalla circolare ministeriale 7 luglio 1954, n. 2495;

— ART. 12: il punto 5) deve essere sostituito nella seguente formulazione tenendo conto delle osservazioni della G.P.A.

«Nelle zone sprovviste o comunque non complete delle strade previste nel P.R.G. e/o d'altre opere di urbanizzazione primaria (fognatura bianca o nera, marciapiedi, acquedotto, pubblica illuminazione, ecc.), i richiedenti, per ottenere l'approvazione delle lottizzazioni dovranno impegnarsi

ad eseguire tali opere entro un tempo determinato, versando idonee cauzioni, pari all'importo dei lavori da eseguire in contanti o in titoli di Stato, ovvero costituendo polizza fidejussoria da svincolare dopo eseguiti e collaudati i lavori, con l'intesa che, se entro i termini concordati i lavori non fossero eseguiti, il Comune ha facoltà di provvedere d'ufficio, prelevando la cauzione versata o costituita»;

— ART. 13: l'ultimo comma può essere eliminato, poiché la precisazione in esso contenuta, che «un piano convenzionato» deve contenere le aree per attrezzature scolastiche risulta superata dalle prescrizioni di cui al D.I. 2 aprile 1968, n. 1444;

— ART. 19: va modificato nel senso sopraspecificato in ordine agli interventi previsti dal piano per il centro storico. Va inoltre precisato, per la sottozona C, che sono vietati piani attici al di sopra della linea di gronda, o comunque, piani in ritiro;

— ART. 22: non è ammissibile la prescrizione del 1° comma in base alla quale è vietata ai proprietari ogni trasformazione che aumenti il valore dei terreni e degli edifici, e, pertanto, tale prescrizione va stralciata dalla approvazione, in quanto gli artt. 38 e 39 della vigente legge urbanistica già disciplinano i casi in cui non si deve tenere conto di incrementi di valore;

— ART. 25: va stralciato dall'approvazione il comma 5/i, in correlazione con quanto già precisato in merito alla zona industriale di Calambrone. Per i piani particolareggiati dovranno sempre valere le disposizioni di cui all'art. 17;

— ART. 29: va modificato nel seguente modo il comma b):

«In corrispondenza delle zone individuate negli elaborati di P.R.G. come di zone di rispetto monumentale «non aedificandi» è vietata la costruzione di edifici nuovi di qualunque tipo.

Gli edifici esistenti in tali zone o in costruzione in base a licenza edilizia rilasciata in data anteriore all'adozione del P.R.G. saranno contraddistinti con apposita colorazione e resteranno agli attuali e futuri proprietari. Essi potranno subire interventi di manutenzione e riparazione e opere di bonifica statica ed igienica senza aumento di volumetria, fatta eccezione per quanto stabilito a proposito degli edifici industriali, e salvo modestissimi ampliamenti dovuti a ragioni igieniche. Il Comune, al fine di promuovere un processo di liberazione delle mura urbane e di costituire intorno ad esse un patrimonio di verde pubblico con eventuali modeste attrezzature, si riserva il diritto di prelazione di detti immobili oggetto di

compravendita. Inoltre ai proprietari che intendano effettuarne la demolizione sarà offerto dal Comune un terreno edificabile, nel quale possa essere costruito un volume superiore del 30% a quello dell'edificio demolito.

Sarà pure contraddistinta con apposita colorazione la fascia di rispetto sottoposta al vincolo generico e stabilita fra l'Amministrazione comunale e la competente Soprintendenza ai Monumenti nell'anno 1951 ».

Va, pertanto, accolta la parte dell'osservazione al riguardo formulata dall'Ordine degli Architetti (263).

— ART. 30: va modificato nella seguente stesura, avuto riguardo alla necessità che nelle zone agricole siano ammesse soltanto costruzioni a servizio dell'attività agricola:

« In queste zone sono consentite costruzioni a servizio dell'agricoltura ed attrezzature per la conservazione e/o trasformazione dei prodotti agricoli in relazione alla estensione e alla natura dell'azienda, purché la densità complessiva delle costruzioni su un dato lotto di terreno non superi lo 0,1 mc/mq e le dimensioni del lotto non siano inferiori a mq 5.000.

E' consentito, ai fini della valutazione dell'indice di edificabilità, che più proprietari limitrofi si riuniscano in consorzio addizionando le aree delle rispettive proprietà ».

— ART. 31: deve essere modificato nel seguente modo, per gli stessi motivi di cui all'articolo precedente:

« Nelle zone a destinazione agricolo-panoramiche è consentita la edificazione di edifici rurali, come nelle zone agricole, nei limiti prescritti dall'indice di fabbricabilità 0,02 mc/mq valutato computando anche i volumi degli edifici esistenti (documentati da appositi rilievi volumetrici) e purché le dimensioni dell'area su cui avviene la edificazione non sia inferiore a 20.000 mq.

E' anche in questo caso ammesso che più proprietà limitrofe si riuniscano in consorzio ai fini della valutazione dell'indice di edificabilità, come le zone agricole, di cui al presente articolo ».

— ART. 32: al primo capoverso la parola « esclusivamente » va eliminata, condividendo i rilievi formulati dalla G.P.A. di Pisa in merito alle disposizioni delle norme di attuazione che condizionano l'attuazione del P.R.G., per alcune zone, alla presentazione obbligatoria di piani particolareggiati.

CONSIDERATO che il Comune di Pisa, con deliberazione consiliare 19 aprile 1964, n. 62, ha adottato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167;

CHE, con D.M. 18 settembre 1967, n. 342, è stato approvato, con stralci, precisazioni e raccomandazioni, il predetto piano delle zone;

CHE l'approvazione del piano regolatore generale non può avere l'effetto di far cessare l'efficacia della normativa tecnica e giuridica stabilita dal piano delle zone, il quale è uno strumento di disciplina urbanistica avente finalità particolari ed approvato in virtù di una legge speciale;

CHE, pertanto, per tutte le aree comprese nel piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare debbono continuare ad avere efficacia le previsioni di detto piano, con gli stralci, precisazioni e raccomandazioni contenuti nel sopra menzionato decreto di approvazione del piano stesso;

CONSIDERATO, per quanto riguarda le osservazioni presentate, che pur non sussistendo l'obbligo giuridico per l'Amministrazione di pronunciarsi su di esse, in quanto, a differenza delle opposizioni, sono da assimilare a semplice denunce, si ravvisa, tuttavia, l'opportunità di prenderle in esame come apporto collaborativo dei cittadini al perfezionamento del piano;

CHE, in ordine alle osservazioni presentate al Comune di Pisa, occorre, preliminarmente, precisare che la numerazione progressiva del registro comunale — costituita da 1016 numeri (con ripetizione del n. 665) e da 10 lettere (A, B, C, D, E, F, G, H, I, L) relative alle osservazioni pervenute fuori termine — non corrisponde al numero (1009) delle effettive osservazioni presentate, in quanto debbono essere detratti i seguenti 18 numeri:

- a) nn. 2, 525, 526, 527, 540, 579, 584, 608, 617, 677, per un totale di numeri 10, riguardanti caselle del registro erroneamente lasciate in bianco;
- b) nn. 180, 219, 287, 389, per un totale di numeri 4, in quanto gli atti presentati non riguardavano osservazioni al piano regolatore generale in argomento;
- c) nn. 119, 218, 998, lettera E, per un totale di numeri 4, in quanto le relative osservazioni, costituendo duplicati, sono state abbinate, rispettivamente, alle osservazioni contrassegnate con i numeri 335, 256, 842 e 299;

CHE, inoltre, va precisato che l'osservazione della Soprintendenza ai Monumenti di Pisa, erroneamente indicata con il numero 525, deve essere indicata con la lettera L, essendo stata presentata fuori termine;

CHE, in funzione del criterio dell'interesse generale, l'esame delle osservazioni va fatto per gruppi, con riferimento, cioè, alle osservazioni di carattere generale ed alle osservazioni di carattere privato;

CONSIDERATO che le seguenti osservazioni, presentate da Ordini e Collegi professionali, debbono essere respinte — in difformità dalle controdeduzioni comunali, che ne hanno proposto l'accoglimento — in quanto sono troppo generiche oppure rimettono in discussione previsioni del piano regolatore generale ritenute meritevoli di approvazione, oppure suggeriscono proposte che riguardano la stesura dei piani particolareggiati, e, pertanto, da non considerarsi in questa sede, oppure avanzano proposte che peggiorano le previsioni del piano medesimo: Ordine degli Architetti (263) Ordine degli Ingegneri (785), Collegio dei Periti Industriali (867), Collegio dei Geometri (951);

CHE le seguenti osservazioni, avanzate da Imprese Industriali, sono pure da respingere, in quanto troppo generiche e peggiorative delle previsioni di piano: Società Ceramica Richard Ginori (160), Novo Dieta S.p.A. (339), Unione Fiammiferi S.p.A. (530), Camera di Commercio Industria e Agricoltura (621), Ditta Marzotto (643), S.O.P.A.S. Profumi S.p.A. (839), Cantiere Navale Italiano (875);

CHE sono anche da respingere le seguenti osservazioni, presentate da Aziende agricole, in quanto peggiorative delle previsioni di piano ritenute ammissibili e tendenti ad ottenere soluzioni da prevedersi in sede di piano particolareggiato: Azienda Agricola di Tirrenia (230), Unione Agricola Forestale (528), Azienda Agraria S.A.S. (596), Azienda Agraria di Coltano (997);

,CHE sono, inoltre, da respingere, perché non prospettano soluzioni migliorative del piano regolatore in argomento, le seguenti osservazioni formulate da Enti privati ed Associazioni varie: Società «S.A.I.E.T.» Ing. G. B. Mossetto (19), «Amici di Pisa» (43), Gioventù Italiana (92), Gioventù Italiana (143), Lami Gualtieri (155), «Gruppo ex Perseguitati Politici Anti-Fascisti» (302), Capitani Otello (303), Ente per lo Sviluppo della zona Portuale-Industriale di Pisa-Livorno (453), INAIL (638), INCIS (770), Cassa di Risparmio di Pisa (784), Istituti Riuniti di Ricovero (859), Unione Provinciale Agricoltori (918), Unione Provinciale Agricoltori (961), Unione Industriale Pisana (963 e 964), Unione Proprietari Fabbri (967), Federazione Provinciale Coltivatori Diretti (969), C.I.S.N.A.L. (972), Sindacati Provinciali Artigiani «C.A.S.A.» (1013);

CHE debbono essere, altresì, respinte le seguenti osservazioni, anch'esse presentate da Enti privati ed Associazioni varie, in quanto troppo

generiche e peggiorative delle soluzioni del piano regolatore di che trattasi: Associazione « Pro Loco » di Marina di Pisa (11), Comunità Israelitica di Pisa (646), Associazione Commercianti (659), Associazione Turistica Pro-Tirrenia (671), Opera Nazionale Maternità ed Infanzia - Comitato di Patronato di Pisa (934);

CONSIDERATO che l'osservazione presentata dalla Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie di Pisa (erroneamente indicata con il n. 525, come sopra specificato) può ritenersi accolta in conformità a quanto specificato in precedenza in merito alle previsioni di piano concernenti il centro storico, le zone di Calambrone, Marina di Pisa e Tirrenia, nonché i campeggi;

CONSIDERATO che l'osservazione della Direzione Lavori del Genio Militare (27), non dà luogo a provvedere, riferendosi a previsioni stralciate dalla presente approvazione.

CHE le seguenti osservazioni, presentate da Amministrazioni dello Stato ed Enti pubblici, possono essere accolte in conformità alle controdeduzioni comunali, che si condividono: Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato (58), Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza (164), Ufficio del Genio Civile di Pisa (284), Università degli Studi di Pisa (299), Intendenza di Finanza (407), Ente Autonomo Tirrenia (488), Istituto Autonomo Case Popolari (547), Scuola Normale Superiore (568), Ministero dei Trasporti - Ispettorato di Porto di Pisa (616), Scuola Normale Superiore (937), Seconda Regione Aerea - Direzione del Demanio (1012);

CHE possono essere parzialmente accolte, solo per quanto si riferisce al tracciato viario a sud di Pisa, le osservazioni presentate dalle seguenti Imprese industriali: Saint Gobain - Fabbrica Pisana Specchi e Lastre di Vetro (145), Piaggio e C. - S.p.A. (162), S.A.N.A.C. - S.p.A. (182), V.I.S. - S.p.A. Vetro di Sicurezza (193), Saint Gobain - Fabbrica Pisana Specchi e Lastre (381);

CHE può ritenersi parzialmente accolta l'osservazione di « Italia Nostra » (420), per quell'apporto che è stato tenuto presente nelle precedenti considerazioni relative al centro storico ed alle zone di valore ambientale-paesaggistico;

CONSIDERATO che le osservazioni di carattere particolare vanno esaminate per gruppi e secondo la divisione per «zone» proposta dal Comune di Pisa;

CONSIDERATO che le seguenti osservazioni, relative alla zona n. 1 (centro storico), debbono essere respinte, conformemente alle contro-

deduzioni comunali, con le quali si concorda, in quanto motivate da interessi privati in contrasto con l'esigenza di salvaguardare gli interessi storici ed ambientali del centro storico: Scala Clara (167), Ruschi Giulio ed altri (315), Agonigi Torquato (341), Ghelardi Luciano (427), Cecchi Carlo e Otello (506), Ascani Aldo e Giorgio (619), Papi Augusto (662), Pellegrini Giuseppe (897), Dini Francesco e figli (913), Marrosu Anita (959);

CHE debbono essere, altresì, respinte, in conformità alle controdeduzioni comunali, che si condividono, le seguenti osservazioni, anch'esse riguardanti la zona del centro storico: Ballerini Olga (120), Guerri Rinaldo (163), Bondi Aldo (179), Emdin Naftoli (198), Vanni Giuseppe ed altri (392), Ceccherini Nello ed altri (393), Baldini Aldo (432), Serantini Danilo (448), Janasson Elena (455), Tolaini Mario (582), Ricoveri Favati Laura (606), Barale Arturo (652), Lami Giovanni ed altri (654), Baldini Arturo (667), Palandri Luigi (771), Del Monte Giulio (873), Scalari Carlo (880), Barghini Silvano (928), Ricci Amerigo (996);

CHE, inoltre debbono essere respinte, conformemente alle controdeduzioni comunali, che si condividono, le seguenti osservazioni; le cui richieste, in genere per cambiamento di destinazione, contrastano con i criteri di azionamento ritenuti ammissibili per la zona del centro storico: Nissim Giorgio (394), Marzi Luigi (504), Giardini Umberto (716), Nissim Flora in Marchi (737), Bucalossi Enrico e Cervelli Giuseppina in Bucalossi (849), Balestri Aldo (879), Piegala Andrea (886), Del Chiocca Bruno (889), Di Martino Giovanni (950), Carratori Giovanni (973), Carratori Ivan ed Estevan (974);

CHE le seguenti osservazioni, pure relative al centro storico, vanno respinte, in difformità dalle controdeduzioni comunali, che ne hanno proposto l'accoglimento, in quanto i mutamenti di destinazioni di zona, cui le osservazioni stesse si riferiscono, sono stati accettati dal Comune in forma non sistematica, ma in base a richieste contrastanti con l'interesse generale, e, quindi, tali da produrre squilibrio nelle previsioni originarie, Desii Metello (108), Lazzerini Luigi (413), Benedetti Dino ed altri (418), Fratelli Nuti (419), Papasoli Pizzotti Eugenio (424), Gualdi Luigia ed altri (425), Carli Lia ed Enzo (440), Braccini Luigi (483), Lombardo Maria Adelaide Elvira (497), Spadoni Renzo (498), Cecchi Carlo ed Otello (505), Monastero di S. Benedetto (793), Bargi Foresto (878), Kinsky Dal Borgo Anna Maria (938);

CHE, sempre in ordine alla zona del centro storico vanno parimenti respinte, in difformità dalle controdeduzioni comunali - che ne hanno

proposto il parziale accoglimento o il rinvio ai piani particolareggiati - le seguenti osservazioni, anch'esse tendenti ad ottenere un mutamento di destinazione di zona, per gli stessi motivi di cui alla precedente considerazione: Mazzarosa Devincenzi Prini Aulla Pietro (276), Mazzarosa Devincenzi Aulla Pietro (277), Gentili Alfredo (348), Gentili Alfredo (349), Lischi Luciano (376), Lazzerini Luigi (411), Lazzerini Luigi (412), Reali Messicani Margherita (551), Niccolai Mario (552), Blasi Antonio ed altri (626), Bonfanti Alida nei Lorenzetti (636), Fogli Vasco (664), Fogli Vasco (665), Boldrini Antonio (709), Ferrante Giuseppina ed altri (717), Scarpellini Vasco (728), Pacini Emilio (748), Fabbri Maria Assunta (936), Simoneschi Otello (1000);

CHE debbono, inoltre, essere respinte - difformemente dalle controdeduzioni comunali, che ne hanno proposto l'accoglimento - le seguenti osservazioni, contenenti richieste di eliminazione o riduzione, nell'ambito della zona del centro storico, di aree di rispetto, in quanto non si concorda con l'avviso del Comune di eliminare o ridurre zone di rispetto nel centro storico: Baldacci Guglielmina ved. Venerosi Pesciolini (3), Gamba Antonio, Nevio e Renzo (171), Costa Sestilia (172), Madonna Salvatore (173), Bartoletti Derna in Barbetti (178), Martelli Umberto (181), Matteoli Aldo (183), Cecconi Mario (187), Stori Isabella ved. Chelotti (194), Ruffier Clotilde Luigia ved. Stori (195), Ceccherini Nelli Alberto (222), Ceccherini Nelli Vittorio (223), Bartolozzi Roberto nella qualità di Presidente della Cooperativa Edilizia Impiegati Cassa di Risparmio di Pisa (235), Anatrini Iolanda e Mannerucci Giovanna in Benvenuti (252), Pieroni Valeria (268), Boeri Gino nella qualità di rappresentante della Società Handel Sanstalt con sede in Vaduz (308), Ficini Francesco ed altri (320), Lilli nei Maruzzi Maria Grazia (323), Bigalli Aldo (338), Soc. Immobiliare «Tergesta» (365), Borsò Angelo (374), Barsò Migliori Anna (375), Batoni Tiziano (430), Batoni Laudice ved. Cerboni (431), Gigli Giuseppe ed altri (433), Bertini Rita ved. Bianchi (457), Nardi Anna Maria (470), Macchiavello Maria (471), Muccini Arturo (472), Flori Bruno (473), Macchi Giovanni (477), Susini Donnini Anna Maria e Susini Remo (482), Gentili Alfredo (515), Gentili Maria Gabbriella (517), Mattioli Fedeli Maura (555), Borri Mario (574), Borri Mario e Maria Giuliana (575), Vamberti Mazzari Lola Lia (641), Trocar Luciano (649), Muiesan Laura (672), Guidi Rinaldo (680), Guidi Rinaldo (681), Ciampa Foscarina e Fedro (710), Moreni Cinzia (719), Grossi Anita ved. Panattoni (723), Bellomini Neva (724), Tassi Oreste (736), Lepri Gina (751), Pallini Giovanni e Giuseppina (752), Iacobelli Luigi e Merighi Marta (755), Stefanini Leoncini Bianca (772), Pampana Bellocchi Anita

(773), Del Punta Nella (846), Niosi Giuseppe (847), Raffaelli Bianca ved. Salvestrini (855), Niosi Antonio (870), Ardito Alfonso e Pintus Maria in Ardito (871), Scarinci Vera (904), Ceccarelli Nora e Maria (912), Monastero Gabriele (920), Monastero Clara (921), Venturini Rodolfo e Luppi Lucia (924), Fibri Enzo (925), Raglianti Riccardo e Amadio Arturo (947), Sossi Stelio (948), Fabris Mario e Fabbris Luciano (954), Unione Proprietari Fabbricati (962), Cai Valentino (980), Leoncini Maria Luisa (983), Cirotti Mario (1001), Scarlatti Pilade (1010), Vaglini Luigi ed altri (classificata con la lettera C);

CHE vanno respinte le seguenti osservazioni — che il Comune ha proposto di accogliere — in quanto non si concorda con il Comune medesimo circa il criterio di consentire aumenti di edificabilità in contrasto con l'esigenza di salvaguardia del centro storico, che può essere garantita soltanto da una normativa che escluda in ogni caso aumenti di volume nell'edificabilità: Ricci Enrico (226), Harry Bracci Torsi (243, punto 2), Innocenti Rina ved. Ceccotti (251), D'Ascanio Giacomo (478), D'Ascanio Giacomo e Giorgio (479), Steffanon Gino (499), Furst Maria in Castro (500), Gentili Alfredo (516), Di Martino Maria Pia (518), Rainaldi Del Pozzo Bianca (524), Bartalena Guido (531), Pratesi Gino (673), Iacobelli Luigi e Iafrate (754); Gabrielli Maria Giuseppina in Brosise (760), Scalori Giuseppe (761), Gimmelli Bruno (776), Del Chiocca Bruno (858), Fontanelli Cesare (860), Del Gratta Nello (865), Del Gratta Tommaso (868), Del Gratta Controzzi Quinta (869), Giannessi Giulio ed altri (893), Rossetti Roberto (906), Rossetti Ada (907), Rossetti Pilade (908), Bini Elisabetta (922), Ricci Fulgenzio (932), Abrandi Clotilde in Carratori (975), Jonasson Elena (977), Jonasson Elena (978);

CHE anche le seguenti osservazioni, di cui il Comune ha proposto il parziale accoglimento, debbono essere respinte per gli stessi motivi indicati nella precedente considerazione: Harry Bracci Torsi (243 punto 1), Puntoni Giuseppe (352), Volpi Ugo (718), Paolicchi Inaco e Ruini Ilda (892);

CHE le seguenti osservazioni, anch'esse relative al centro storico, accolte parzialmente o totalmente dal Comune, debbono, invece, essere respinte, in quanto in esse sono contenute, sotto varie forme, richieste tendenti ad ottenere un aumento di densità edilizia, da ritenere dannoso ed inaccettabile: Giusti Alfredo (371), Galluzzi Ersilia (548), Piccini Anna Maria (569), Galletti Guglielmo (570), Bianchi Federico (571), Garzella Mario (573), Mancini Mary (576), Parola Canale Daniela (577), Farina Malvina (578), Ascani Aldo ed altri (620), Messerini Stefano (632), Fra-

telli Barale (653), Società Immobiliare Generale Hotel dei Cavalieri (740), Giusti Rita (763), Focosi Francesco e Maria Giovanna (768), Società Farmigea (945), Pampana Luigi (984);

CHE va, altresì, respinta l'osservazione Romanelli Adolfo (405), difformemente dalle controdeduzioni comunali — che ne hanno proposto l'accoglimento — in quanto inammissibile, in linea di principio, la richiesta di esenzione da qualsiasi norma per un fabbricato alberghiero;

CHE anche le osservazioni Bizzarri Anna Elena ved. D'Adriano (595), e Lavorazioni Pinoli - S.p.A. (647) debbono essere respinte in questa sede, in difformità dalle controdeduzioni comunali, in quanto non si appalesa legittimo creare nelle norme di attuazione una categoria a parte di edifici, per il quali il « risanamento » non sia possibile a causa della destinazione d'uso attuale, che non appaia conveniente mantenere nel centro storico;

CHE, peraltro, in ordine alle osservazioni ora citate, va precisato che il Comune, di volta in volta, potrà predisporre un piano particolareggiato, previa variante al piano regolatore generale, per disporre la sostituzione del volume ora costituito da magazzini, industria, ecc., mediante pari volume di altra destinazione;

CHE la finalità in parola potrà essere conseguita anche mediante un piano esecutivo di iniziativa privata, sempre previa variante al piano regolatore generale in argomento;

CHE può, essere accolta l'osservazione Pierucci Mariano (228), concordandosi con le controdeduzioni comunali, in quanto il cambio di destinazione richiesto consiste nella introduzione di un maggiore vincolo rispetto a quello previsto;

CHE può, inoltre, essere accolta, in parziale conformità alle controdeduzioni comunali, l'osservazione Istituto della Previdenza Sociale (379), in quanto la richiesta in essa formulata, riguardante la precisazione della qualifica di monumentale per una parte dell'edificio, risulta documentata ed in quanto il resto dell'edificio può essere qualificato « da risanare » in analogia alle destinazioni circostanti;

Che può essere anche accolta l'osservazione Dini Maria (classificata con la lettera A), in parziale conformità alle controdeduzioni comunali, in quanto la richiesta contenuta nell'osservazione, di porre divieto di eventuali modifiche al fabbricato di proprietà della osservante, in relazione al valore storico del fabbricato medesimo, ha un fine di interesse pubblico;

CHE possono, altresì, essere accolte le osservazioni di Suor Elisabetta Abbadessa del Monastero delle Monache Clarisse Cappuccine (224), di Viviani Aldo (995), e della «Rinascenza» (contrassegnata con la lettera B) in conformità alle controdeduzioni comunali, con le quali si concorda;

CHE possono essere accolte parzialmente, conformemente alle controdeduzioni comunali, le seguenti osservazioni: Pampana Giuseppe (987), Pampana Giuseppe (988), riguardanti aree ricadenti a sud dell'Arno, in zona di rispetto delle mura, in quanto la prima chiede la ricostituzione del fronte stradale sulla via G. Bovio e la seconda, riguardante area prospiciente il Lungarno G. Galilei (sulla quale sorgeva un fabbricato distrutto dagli eventi bellici e la cui ricostruzione ha formato oggetto di approvazione, con limitazioni, mediante decreto del Ministero della pubblica istruzione in data 27 agosto 1966) chiede di ricostituire la continuità del fronte sul Lungarno stesso;

CHE le soluzioni planivolumetriche ed architettoniche delle due ricostruzioni sopracitate potranno essere concretate d'intesa fra il Comune e la competente Soprintendenza ai Monumenti;

CHE può essere parzialmente accolta anche l'osservazione Raffaelli Pietro (919), conformemente alle controdeduzioni comunali, per quanto si riferisce alla rettifica delle mappe in base alla situazione esistente, e va respinta per il resto, in quanto il rinvio ai piani particolareggiati, proposti dal Comune, significa, in questa sede reiezione delle osservazioni, salvo riesame della situazione a seguito di studi più approfonditi;

CHE è opportuno precisare che l'interpretazione come sopra riferita circa il significato da dare al «rinvio ai piani particolareggiati» deve essere estesa a tutte le controdeduzioni comunali, ivi comprese quelle ricadenti fuori del centro storico, che fanno menzione del rinvio stesso;

CONSIDERATO che le seguenti osservazioni non danno luogo a provvedere, poiché quanto in esse richiesto forma già oggetto delle previsioni del piano regolatore generale di che trattasi: proprietari diversi di un fabbricato (59), De Roberto Alfonso ed altri (600);

CHE, inoltre, non dà luogo a provvedere l'osservazione Fontanini Maria (861), in quanto trattasi di inesatta interpretazione delle norme di attuazione da parte della osservante, la quale erroneamente ritiene che possedere un immobile ricadente in zone di risanamento significhi doversi assoggettare ad opere di manutenzione, da parte del Comune, in ordine all'immobile stesso;

CONSIDERATO che le seguenti osservazioni, relative alla zona n. 2 (limitrofa al centro storico e località S. Ermete), debbono essere respinte, conformemente alle controdeduzioni comunali, che si condividono: proprietari abitanti nella strada traversa di via Andrea Pisano (28), Bianchi Ottavio (86), Tratzi Luigi (331), Mariani Roberto (366), Bonamici Alfredo (406), Gortini Paolo (428), Baraccani Carlo (480), Bianchi Carlo Alberto (503), Stradi Ernesto (514), Ficeli Pietro (520), Martinelli Elbano (588), Ferri Lorenzo (650), Sbrana Concetta nei Ferri (651), Agonigi Maria in Ferretti (749), Boschi Renato (789), Benassi Giuseppe e Rosa Elena (853), Balestri Aldo (854), Ferri Rossana (862), Antoni Mauro (885), Nardi Umberto (910), Ciardelli Adriana nei Conti (911), Buoncrisiani Renato (933), Di Nasso Giuseppe (993);

CHE anche l'osservazione Bertelli Sigfrido (905), anch'essa relativa alla zona n. 2, deve essere respinta, in quanto la richiesta in essa contenuta, di precisare i tempi di attuazione del piano regolatore generale, non appare ammissibile, perché il piano regolatore generale medesimo è valido a tempo indeterminato, né è necessario che il relativo programma di attuazione sia stabilito a priori;

CHE, non concordandosi con le controdeduzioni comunali — che ne hanno proposto l'accoglimento totale o parziale — vanno, inoltre, respinte le seguenti osservazioni, contenenti richieste di mutamenti di destinazione di zona, eliminazione e riduzione di zone di rispetto, nonché aumento di edificabilità, in quanto le richieste stesse tendono a fini opposti a quelli di una corretta pianificazione urbanistica: Coop. Edilizia «La Scuola» (14), Gabrielli Maddalena in Della Rosa (78), Carro Edvige ved. Ciuffo (165), Pelagotti Carlo (175), Micheletti Pietro (245), Toniolo Teresa (294), Formichi Lida ved. Antoni (337), Ferrucci Elena nei Del Guerra e Morelli Dina ved. Ferrucci (368), Istituto Nazionale Previdenza Sociale (380), Sartini Leda dei Leoni (391), De Fonseca Pimentel Eleonora e Maria (396), Ottina Arturo (415), Avancini Ione in Andolin (426), Bartalena Guido (532), Avancini Guglielmo (562), Lorenzini Ines in Bergamo (586), Pacini Emilio, Direttore Generale della Soc. p.a. F.lli Antonini (364), Giannessi Giulio (644), Tellini Livia ved. Landini (698), Cieri Iole (703), Bianchi Giancarlo e Giacomo Paolo (764), Asilo «Licia Rosati» 796, Bellatalla Luciano (826), Poli Luigi (837), Mugnetti Mario (874), Cooperativa Edilizia «La Scuola» (884), Gattai Alfreda nei Landi (898), Cooperativa Edilizia «La Casa» (909), Rossetti Gilda (926), Campori Armida ved. Traina (958), Guidotti Guido (960), Mangheri Leda in Bonfiglioli (994), Campani Nella in Marchesi ed altri (1005), Malasoma Marcello (1007), Pignagnoli Lina (1008);

CHE le seguenti osservazioni, difformemente dalle controdeduzioni comunali, che ne hanno proposto il parziale accoglimento, debbono essere respinte, in quanto non è ammissibile l'apertura dello sbocco della via Rismondo sulla strada statale, perché creerebbe una pericolosa immisione di traffico locale in incrocio di traffico nazionale: Cooperativa Edilizia « La Casa » (5), Cooperativa Edilizia « La Casa » (9), Cooperativa Edilizia « Casa Serena » (17), Piaggese Tilio Orlando (30), alcuni proprietari di via Rismondo (67);

CHE, parimenti, vanno respinte, in difformità dalle controdeduzioni comunali — che ne hanno proposto il parziale accoglimento — le seguenti osservazioni, in quanto le previsioni viarie interessanti le aree relative alle osservazioni stesse non debbono essere modificate: Fichi Albizzo (329) e Gagliardi Gino ed altri (557);

CHE, inoltre, va respinta, non concordandosi con le controdeduzioni comunali — che ne hanno proposto l'accoglimento parziale — l'osservazione Ciuti Sesto (931), in quanto le tre richieste in essa contenute fanno completa astrazione dai complessi problemi viari cui sono interessate le relative aree;

CHE possono essere parzialmente accolte nei limiti indicati nelle controdeduzioni comunali, con le quali si concorda, le seguenti osservazioni, in quanto lo spostamento del viadotto sull'Arno, da esse proposto, appare ammissibile: Mariotti Guida ved. Pannocchia (225), Vallini Guido ed Alfredo (242), Cini Azzelio (255), Guidi Maria Grazia in Catalano Gonzaga (399), Sgherri Goffredo (400), Casalini Rizieri (543), Bertolucci Maria (544), Barbafiera Maria (545), Cartacci Edelvaiss (656), Bechini Nara (657), Bechini Nara in Enrico (699), Noccioli Fiorenza (952), Noccioli Fausta Fulvia (953), Cosci Mario (1006);

CHE può essere accolta, concordandosi con le controdeduzioni comunali, l'osservazione Giannotti Rodolfo (645), in quanto il vincolo a verde indicato nell'area dell'osservante non appartiene ad un sistema di verde ricreativo, ma ha soltanto lo scopo di creare una zona di rispetto attorno alla Chiesa non monumentale di S. Stefano. Poiché nell'area in questione esiste un edificio, lo scopo del piano regolatore generale non può essere più raggiunto;

CHE, inoltre, si può concordare con il Comune nell'accogliere parzialmente l'osservazione Ostini Mario (635), per quanto riguarda la previsione della strada che si innesta in via Contessa Matilde e l'osservazione Tosi Alberto (783), per quanto riguarda la strada lungo la ferrovia, trat-

tandosi in entrambi i casi di interventi viari irrilevanti rispetto allo schema generale;

CONSIDERATO che le seguenti osservazioni, riguardanti la zona n. 3 (Cisanello-S. Michele-Don Bosco-S. Biagio), difformemente dalle controdeduzioni comunali — che ne hanno proposto l'accoglimento parziale o totale — debbono essere respinte, in quanto le argomentazioni in esse addotte non costituiscono un apporto collaborativo al perfezionamento del piano e sono volte alla tutela di interessi privati, in contrasto con i criteri informativi del piano ritenuti ammissibili: Papalini Marcello e F.lli (1), Vaglini Rinaldo (25), Cooperativa Edilizia «IACP» Casa Pisa (36), Gnutti Margherita ved. Bonomi (45), Corradini Aristide (61), Mariani Delfa (68), Poggi Pascoli Loredana (71), Remorini Enzo (75), Baroni Giovanni (93), Palla Ivo (98), Palla Aristide (99), Coscera Liliana (101), Sbrana Nara e Rossi Marcello (118), Puccini Amabile (132), Sbrana Valsesia (133), Antoni Isabella nei Cambini (152), Gherardini Vitaliano (153), Taccola Telio e Santochi Dino (157), Giglioli Lilia Beatrice ed Irene (184), Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana (185), Zavagli Vittorio (200), Cerrai Tito (211), Froli Amerigo (244), Ausperperg Enrica (257), Baldacci Ugo (258), Castelli Aldo (262) Bellia Orazio (267), Bizzarri Maria nei Quochi (292), Menconi Eberardo (297), Viviani Rossana (306), Gnesi Nella nei Galli (309), Ferri Vincenzo (318), Manzo Oberdan e Taiarol Francesca (330), Taiarol Sesta (332), Parrocchia di S. Michele degli Scalzi (351), Verzelli Argentina (362), Morelli Vittorio e Petrocelli Anna (363), Brandi Marta (370), Fascetti Gaspare e Paola (372), Borsò Anna Maria e Miranda (385), Puntoni Ferdinando (401), Lattarulo Antonio (444), Palagini Ugo (445), Caira Antonio (446), Maltese Luigi (447), Evangelisti Giovanni Antonio (452), Mori Enia in Cipriani (474), Rigon Valerio (475), Avanzi Enrico (476), Biasci Dilvio (484), Palla Omero (486), Baldacci Luigi e Palla Ilda nei Baldacci (519), Senese Santoponte (529), Palla Aristide (546), Mannelli Giuliano (587), Sabatini Raffaello (589), Giusti Renata in Di Ciolo (597), Lischi Paola in Marchesi (602), Melera Eugenio (604), Frateschi Teresa ved. Cossu (607), Lischi Giovanna in Riario Sforza (612), D'Este Giuseppe (613), Cinacchi Enzo (676), Benelli Ruggero e Giorgio (678), Fabiani Archimede (706), Bellini Luciano ed altri (714), Tonelli Giancarlo (726), Piaggese Ferruccio (731), Soc. «Gambogi Costruzioni» (747), Papini Egidio (753), Benedetti Angiolo (797), Bracaloni Ulderigo (818), Caseni Nella nei Viviani (841), Gaspari Rina (842), Cini Rita (843), Ruglioni Adina (856), Figarolo di Gropello Alessandra ved. Tealdi (957), Pieratti Luigi (968), Taddei Adriana ved.

Magini (989), Taddei Matilde in Arnò (990), Pasqualini Ferruccio (999), Ripoli Alessandro (1002), Di Nasso Fabio (1004);

CHE anche le seguenti osservazioni, difformemente dalle controdeduzioni comunali — che ne hanno proposto l'accoglimento totale o parziale — debbono essere respinte, oltre che per i motivi di cui alla precedente considerazione, perché non può essere accettata la proposta di spostamento dell'asse viario nord-sud — accennato nella tavola 5/2 che rappresenta le osservazioni stesse — contrastanti profondamente con le previsioni di piano relative alla viabilità principale ed agli innesti della stessa con la viabilità di penetrazione e locale: Cini Rodolfo (13), Alderigi Giuseppe e Giuliani Valeria (507), Rigon Severino (521), Alderigi Giuseppe ed altri (572), Cacianti Antonio e Carlo (classificata nel protocollo comunale con la lettera G);

CHE, conformemente alle controdeduzioni comunali, che si condividono, debbono essere respinte le seguenti osservazioni in quanto non apportano alcun contributo di collaborazione al perfezionamento del piano e contrastano con le soluzioni del piano medesimo ritenute ammissibili: Zucchello Antonio (32), Ferrario Antonio e Paolo (41), Sperduti Tullio (46), Posarelli Gino (47), Pieni Francesco (48), Marsella Antonio (49), Loffreda Domenico (50), Parenti Armando (51), Maccanti Paolo Ugo (54), Lami Oliviero (55), Tosi Bengasino (56), Boncristiani Dosolina (57), Antoni Argia Berenice (89), Gennari Mario (95), Giulia Emilio e Cesidio (100), Antoni Cambini Isabella (102), Antoni Carlotta nei Piccioli (131), Renzoni Renzino Piero e Livia (192), Frassi Galateo Lorenzo e Lamberto (202), Padre Bernardino Serafini (214), Martelli Ida (253), Pierucci Piercarlo (274), Fedeli Emilio (286), Gnesi Argia ved. Menconi (310), Paolicchi Paolo (314), Lagnas Paulina ved. Meier (334), Lombardi Ottorino (409), Gabbriellini Raffaello e Gino (522), Di Coscio Edo (542), Cavali Pierluigi (583), Grassini Ermenegildo (591), Pavanello Emma (592), Di Ciolo Luciano (598), Simi Cesare (603), Davini Giulio (660), Benelli Giorgio e Ruggero (688), Benelli Giorgio (689), Benelli Giorgio (690), Benelli Giorgio e Ruggero (691), Benelli Giorgio e Ruggero (692), Benelli Giorgio e Ruggero (693), Ciardelli Amabile nei Pisani (705), Baldassarra Maria Grazia (733), Buoncristiani Cesarino (743), Angiolina Dina (795), Campedrer Giuseppe (799), Zari Mario (802), Casini Pietro (805), Baldassarra Maria Grazia (820), Caturegli Pietro (824), Giusti Nello (825), Di Ruscio Emilio (827), Galli Graziosa (864), Nardi Renzo (872), Panichi Silvio (876), Panichi Silvio (877), Marrazzini Alberto (883), Quadri Giovanni (899), Grasselli Mauro ed altri (930), Bracaloni Spartaco (1014);

CONSIDERATO che le seguenti osservazioni relative alla zona n. 4 (Porta a Lucca), in difformità dalle controdeduzioni comunali — che ne hanno proposto l'accoglimento totale o parziale — debbono essere respinte in quanto motivate da interessi privati in contrasto con le finalità ed i criteri direttivi del piano e si oppongono a previsioni ritenute ammissibili, peggiorando le previsioni stesse: Cheli Quartaroli Alma (26), Benedetti Roberto ed altri (63), Sbrana Silvana nei Castrucci (76), Cooperativa Edilizia Concordia (110), Bertola Elisabetta (113), Bonechi Ada e Maria (114), Lischi Luciano e Iolanda (121), Toniolo Giuseppe e Toniolo Silvia (144), Quartaroli Magda ed Alma (151), Besozzi Giuseppe (166), Chiellini Giuseppe (191), Ramagli Giuseppe (204), Tomasi Enrico (233), Ventura Albertina in Tomasi (234), Carli Enzo (239), Carli Lia (240), Nam Rosa ved. Louvet (248), Bonamici Claudio (256), Ghelardi Ugo (260), Macini Achille (266), Lotti Armida ed altri (270), Fiaschi Ranieri (271), Pellegrinetti Antonio e Maria (301), Pamio Pietro ed altri (304), Pamio Pietro ed altri (305), Bianchi Maria (311), Onetti Ebe ved. Carli (312), Malagodi Luigi e Lidia (324), Sereni Derna (327), Fichi Albizzo (328), Cannelli Antonio (333), Salza Anna Maria nei Tortorella (336), Bianchi Paolina (342), Paoli Gaetano (347), Del Guerra Giorgio (353), Del Guerra Giorgio (357), Melandri Maria Grazia (377), Melandri Maria Grazia (378), Gentili Nilo (383), Froli Spartaco (395), Leonori Paola e Laddaga Michele (398), Turrini Pia ved. Lupi e Figli (410), Giacomelli Maria (439), Melandri Bruno (463), Cheli Carlo (466), Fascetti Andrea (508), Gambini Giuseppe e Francesco (537), Vallini Luisa nei Gambini (538), Nardi Leopoldo (541), Paoletti Ines ed altri (550), Dalli Giancarlo (556), Valenzuela Giuseppe (567), Flurio Turiddo (580), Di Gioia Nicola (590), Brandi Ada ved. Lupi (593), Castelli Alberto (599), Sain Noelia in Baldini (605), Florido Marino (661), Fogli Fulvio (663), Castelli Giuseppe (668), Campoccia Francesco (675), Barassi Filomena in Monacelli (700), Tagliaferri Eda (741), Caroti Luciano (742), Scalori Chiara e Giuseppe (762), Razzini Giuseppe ed altri (767), Turbini Maria Luisa (774), Prever Pietro Ludovico (775), Moretti Ugo (779), Bini Pieranna nei Mannotti (840), Pacchioni Norma (850), Ghelardi Luciano (857), Del Gratta Controzzi Quinta (882), Del Chiocca Bruno (888), Maccheroni Rina (890), Quartoli Martinez Clorinda (896), Lazzarino Lucio (915), Manzella Giacomo (939), Miceli Giuseppe e fratelli (940), Pellegrinetti Lella e Puzzuoli Antonio (941), Benedettini Paolina in Federighi (946), Guagli Senia nei Gadducci (965), Tonnarelli Elena ved. Piccioli (1003), Pamio Valda (1011), Stura Paolo (classificata con la lettera H al protocollo del Comune), Cordoni Fronteno (classificata con la lettera I al protocollo del Comune);

CHE debbono essere, inoltre, respinte le seguenti osservazioni per i motivi di cui alle controdeduzioni comunali, con le quasi si concorda: Gamba Gino (7), Trinci Imas (23), Carmignani Bruno (33), De Pasquali Angelo (112), Mana Agostino (237), Tornar Federico (289), Conte Agostini Venerosi Della Seta Cosimo (313), Petrini Vinicio (345), Bianchi Ruggero (343), Bracaloni Sergio (390), Rainaldi Corrado (523), Orzi Alberto (539), Paolicchi Luciano (581), Vettori Alberto e F.lli (594), Gamba Alfredo (640), Vettori Virgilio e F.lli (648), Cooperativa Edilizia Dipendenti Comunali (658), Benelli Giorgio e Ruggero (687), Puzzuoli Emilio e F.lli (702), Puzzuoli Alberto (838), Raglianti Erminia ved. Del Punta (848), Giusti Arnaldo (887), Frangioni Umberto (900);

CONSIDERATO che per gli stessi motivi indicati nel rigetto — in diffinità delle controdeduzioni comunali — delle osservazioni relative alla zona n. 4 vanno respinte, diffinidamente dalle controdeduzioni comunali — che ne hanno proposto l'accoglimento totale o parziale — le seguenti osservazioni relative alla zona n. 5 (Campaldo): Giurlani Clara (16), Prato Colombo e Plinio (81), Di Baccio Mirella in Galantini (87), Lari Anna nei Ieri (97), Pardi Giorgio (103), Baldacci Mina ved. Venerosi Pesciolini e Baldacci Giuliana in Bernardini (124), Baldacci Giuliana (125), Cardellini Delfo (140), Micheli Luciano e Luciana (141), Guidi Renato (142), Gallichi Guido (158), Madonna Salvatore (169), Gadducci Gino e Gagliardi Dino (215), Del Proposto Giuseppe Pasqua e Mario (227), Carsoli Giuseppe e Pasquale (279), Lazzarini Caterina (300), Rook Magda nei Di Lella (388), Del Proposto Francesca nei Simonelli (397), Ottina Arturo (414), Scatena Argentina (437), Puccini Adolfo e Sabatini Piero (438), Di Bugno Leoniero (441), Cartoni Leopoldo (442), Cartoni Filippo (443), S.p.A. Kimble Italiana (454), Gabriele Elisa (490), Gabriele Vittorio (491), Gabriele Italia (492), Marziale Salvatore (493), Gabriele Giovanni (494), D'Ascanio Giorgio (496), Giannessi Leopoldo (559), Moratti M. Antonietta ved. Rook (666), Taddei Alvaro (712), Borsi Armando (713), Fratelli Romeo (722), Grassi Primo e Anna Maria (739), Guidi Nello (914), Giannuzzi Guglielmo ed altri (971);

CHE, conformemente alle controdeduzioni comunali e per i motivi in esse indicati, che si condividono, debbono essere respinte le seguenti osservazioni: Borghese Flavia in Martini (107), Baldacci Giuliana in Bernardini (126), Ferrucci Luigino (129), Barale Andrea, Arturo ed Enrico (147), Barale Enrico (148), Barale Caterina, Ester, Andrea, Arturo ed Enrico (149), Gabriele Lorenzo Angelo, Antonietta ed altri (156), Gabriele Vincenzo (159), Mazzarosa De Vincenzi Prini Aulla (278), Buoni Gino ed altri (462), Marziale Elisabetta (489), Borghese Camilla in Cor-

nia ed altre (501), Scheibler Erminia e sorelle (502), Stradi Ernesto (513), Moratti Maria Antonietta ved. Rook (781), Cini Ranieri (782), Valentini Maria in Messini (833), Barale Andrea (979),;

CONSIDERATO che anche le seguenti osservazioni relative alla zona n. 6 (Barbaricina) — in difformità dalle controdeduzioni comunali che ne hanno proposto l'accoglimento totale o parziale — debbono essere respinte, in quanto le richieste in esse contenute contrastano con le soluzioni di piano ritenute ammissibili e peggiorano le soluzioni stesse: Ferrucci Margherita ved. Antoni (37), Marini Nilo e Duè Maria Rosa (53), Mazzanti Athos (85), Evans Annunziata (115), Coli Cafiero (116), Landi Vittorio e Gabrieli Irma (117), Vaglini Livio (177), Penco Ugo (186), Lorenzini Amos (196), Lucarelli Vincenzo (208), Bardelli Gino e Carlo Giorgio (220), Filippi Maria Olga ved. Santerini (238), Falconetti Créonte (241), Benvenuti Silvano (261), Belfiore Gabriele (272), Maschietto Ugo (288), Lucarelli Emilio Vincenzo (386), Lucarelli Attilio ed altri (387), Parravani Di Carlo Maria (403), Parravani Silvio (404), Fabrizio Pasquale (460), Antonelli Sergio (469), Landi Amos (495), Società Italiana S.I.P. (509), Forte Francesco e Bianchi Maria Marta (512), Bernardini Andrea (585), Santerini Silvano (684), Bernardi Ernesto (685), Maneschi Umberto (686), Cavalsani Annetta ved. Ferrucci (707), Frassi Mauro (729), Frassi Fulvio (730), Ferrucci Francesco (794), Bertolucci Giuliano e Ruggero (809), Benvenuti Silvano (812);

CHE, per i motivi indicati nelle controdeduzioni comunali, con le quali si concorda, vanno, inoltre, respinte le seguenti osservazioni: Istituto S. Spirito delle Salesiane di Don Bosco (15), Consorzio Agrario Provinciale (40), Smith Percy ed Ethel Enrico (60), Cooperativa Antares (66), Tazzioli Giuseppe e Angiolina Di Gaddo Pellegrino ed Anna (122), Ferrucci Francesco (190), Palla Torellina ved. Ciardelli (199), Lucarelli Vincenzo e Beniamino (319), Pacini Attilio (423), Galletti Remigio (461), Rook Magda in De Lelia (467), Nuti Giovanni (468), Bernardini Andrea (561), Ostini Mario e Ciucci Luciano (637), Boldrini Antonio (708), Rook Gianfranco (780), Linguiti Alfonso nella qualità di curatore dei beni Mazzacurati (classificata con la lettera D al protocollo del Comune);

CONSIDERATO che anche le seguenti osservazioni relative alla zona n. 7 (Porta a Mare - La Vettola - S. Piero a Grado) — in difformità dalle controdeduzioni comunali, che ne hanno proposto l'accoglimento totale o parziale — vanno respinte per gli stessi motivi di cui alla prima considerazione relativa alla zona n. 6: Moise Gisberto (24), Barsotti Corinto (39), Tarchi Giuseppe (62), Cai Valentino (72), Bargagna Vanda,

Lea, Enrica, Leonetta e Stefania (73), Lupetti Giulia (74), Colarusso Filomena ved. Acernese (84), Bubboni Virgilio (127), Antoni Romano (128), Tomei Leonella (135), Pardossi Renzo (138), Romboli Ilio (161), Stamerra Luigi (188), Gianfaldoni Ferruccio (206), Quaglierini Giuseppe e Donati Giuseppe (231), Soc. Guerri Giuseppe (232), Bargagna Vanda ed altre (247), Catarsi Agostino (259), Cooperativa Edificatrice « Casa Mia » (275), Carmassi Renzo (281), Nacci Maura (291), Gianetti Armando (316), Gianetti Severino (317), Petrini Angelo (325), Petrini Loredana (326), Gentili Alfredo (350), Paoletti Garozzo Anna Bianca (355), Petrini Anna Maria (359), Paolicchi Ivo (360), Petrini Maria (364), Colla Vittorio (382), Puccini Lina (416), Gorreri Giorgio (417), Minghetti Filippo (434), Baudino Andrea ed Alessandro (558), Micheletti Dino (563), Selmi Enzo (565), Romanelli Piero (609), Polazzi Romana (627), Vettori Fernando (715), ditta Quaglierini e Donati (727), Gelichi Giuseppe (744), Pampana Paola e Patrizia (766), Sbranti Piero (769), Di Pede Maria (891), Mariotti Niso e Mario (916), Bracci Anita (917), Di Gaddo Giovanni ed altri (929), Di Puccio Olga e Vanda (classificata con la lettera F al protocollo comunale);

CHE, in conformità alle controdeduzioni comunali e per i motivi in esse indicati, che si condividono, debbono essere altresì respinte le seguenti osservazioni, Caverni Gastone e C. (10), Farnesi Augusto (31), Colomanno Odor (83), Orsini Renzo e Rino (90), Marrocco Anna (139), Madonna Antonio (170), Baronti Giuseppe (203), Papini Giulio (216), Redini Alba in Troysi (282), Serani Giuseppe e figli (290), Cecchi Giuseppe (356), abitanti di via Marinesi (361), Lombardi Ottorino e Liviana (429), Jonasson Elena (435), Madrigali Tesco (459), Paffi Aldo (535), Barbieri Spartaco (549), Tanzi Mario e F.lli (554), Tumbiolo Francesco (566), Faggi Rolando (601), Di Pede Pasquale (639), Donati Giuseppe (670), Marchi Cesare (734), Ciacchini Foresto ed Orsini Ivo (845), Niosi Antonio (863), Di Pede Elia (901), Lazzerini Libero (956), Jonasson Elena (976), Magani Albertina ed altre (1009);

CONSIDERATO, per quanto riguarda la zona n. 8 (Marina - Tirrenia - Calambrone), che possono essere accolte totalmente o parzialmente, le seguenti osservazioni, conformemente alle controdeduzioni comunali, cui si fa espresso ed integrale riferimento: Daole Giovanni (8), Impresa Bertani e Baselli (18), Casorati Enea in Duè (34), Benatti Mons. Vincenzo (35), Guazzini Marino (91), Campigli Adriana (197), Mazzali Mario (221), Moni Giulietta nei Froli (269), Bizzarri Mario (293), Tolaini Roberto (307), Campatelli Paolo (340), Società Italiana per l'Esercizio Telefonico (511), Carlucci Bruno e Di Prete Plinio (665 bis), Car-

lucchi Bruno e Di Prete Plinio (669), Carli Agostino ed altri (735), Casa Povere Orfane di Padre Agostino (992);

CHE, difformemente dalle controdeduzioni comunali che ne hanno proposto il parziale accoglimento va respinta l'osservazione Bendini Carlo (746), in quanto la previsione di realizzare un porticciolo turistico-peschiereccio a Marina di Pisa potrà eventualmente in futuro essere proposta dal Comune come variante al piano regolatore generale, ove venga ad accertarsi il suo contributo migliorativo alle previsioni del piano regolatore medesimo, seguendo la procedura di cui all'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150;

CONSIDERATO che, per i motivi indicati nelle controdeduzioni comunali, che si condividono, debbono, inoltre, essere respinte le seguenti osservazioni: Cimini Alfredo (65), Dello Strologo Piero (137), Baconcini Roberto ed altri (176), Amerio Anna (189), Rizzo Salvatore (209), Redini Giuseppino (237), Sacchettini Arrigo (456), Tadini Carlo (629), Orsini Baroni Carlo (694), Cecchi Emma in Orsini Baroni (695), Orsini Baroni Carlo Andrea (696), Orsini Baroni Anna Maria (697), Gaddi Giulio (777), Bardelli Lida e Batistoni Maria (923), Perego Rosita, Piera e Mario (935), Orsini Baroni Anna Maria (949), Lazzerini Libero (955), Del Punta Ugo ed eredi (966);

CHE anche le seguenti osservazioni vanno respinte — in difformità dalle controdeduzioni comunali, che ne hanno proposto l'accoglimento totale o parziale — ovvero il rinvio ai piani particolareggiati per i motivi per ciascuna di esse indicati: Danusso Vincenzo (109), in quanto non appare ammissibile che vengano ridotte le aree necessarie agli svincoli della viabilità primaria, in relazione al disposto dell'art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765 ed al conseguente decreto interministeriale 1 aprile 1968, n. 1404; Luperini Tecla e Giusti Albertina (201), Tolaini Ghino (212), Giurlani Alfonso (246), Cini Paolo e Di Beo Piero (402), Mancini Enzo (682), Brogi Marco (851), in quanto le richieste in esse contenute tendono ad inserire iniziative residenziali in zone agricole e a verde « non edificandi », in contrasto con le soluzioni ritenute ammissibili per Marina e Tirrenia; l'osservazione Don Chiostrì Roberto (106), in quanto i campeggi, come sopra specificato, sono da ritenere inaccettabili nella pineta; l'osservazione Pietrangeli Angelo ed altri (683), in quanto non si appalesa meritevole di accoglimento la richiesta tendente ad eliminare dal piano regolatore generale aree indispensabili per assicurare i rapporti massimi tra gli insediamenti residenziali e gli spazi da riservare ad attività collettive;

CONSIDERATO che le osservazioni Società Imperiale Tirrenia (298) e Cosmopolitan S.p.A. - Lamone S.p.A. - Livisa S.p.A. (322) non danno luogo a provvedere, in quanto le previsioni cui le osservazioni stesse si riferiscono vanno stralciate, come precisato in precedenza, dalla presente approvazione;

CONSIDERATO che le seguenti osservazioni, relative alla zona n. 9 (S. Marco - S. Giusto), debbono essere respinte, in contrasto con le controdeduzioni comunali — che ne hanno proposto l'accoglimento totale o parziale — in quanto le osservazioni stesse sono di massima ispirate alla tutela di interessi privati e, comunque, in contrasto con le soluzioni di piano ritenute ammissibili: Giannessi Italia in Mariotti (4), Corsi Aldo (6), Giuntini Elsa e Rina (21), Bracci Noemi e Brino (22), Sevieri Lina ved. Pifferi (29), alcuni proprietari di case e terreni di via Montanelli (42), Vaglini Clorinda (77), Moretto Ugo (79), Gelli Gino (80), Gherardi Umberta (123), Barale Ester (146), Ricciardi Ricciotto (150), Vannozzi Gino (210), Podestà Pietro (213), Buffoni Oriella (280), Giannessi Giovanni (321), Redini Giancarlo (408), Forti Carlo (487), Taccini Tosca e Ilva (625), Musacchio Alessandro (628), Serrotti Adolfa (631), Lotti Angelo (642), Mariotti Antonio e Roberto (674), Giusti Primo (701), Bartolomei Rodolfo (711), Ferretti Orfeo (750), Bianchi Ottavio, Giancarlo e Giacomo (765), Taccini Lelio (807), Di Nasso Ferruccio (808), Melai Gastone (832), Sereni Flaminio (866), Annichini Gelati Anna (881), Paolicchi Inaco (894), Barsacchi Ottavio (903);

CHE, inoltre, debbono essere respinte, per i motivi indicati nelle controdeduzioni comunali con le quali si concorda, le seguenti osservazioni: Sereni Fantino (38), eredi Breschi fu Ranieri (44), Galli Teagene (69), Ziraldo Tina nei Bartoli (82), Galli Teagene (96), Marrocco Virginio (335), Cardelli Giovanni (450), Migliorini Fernanda e Annunziata (451), Paffi Assio (464), Fontani Camillo e Clara (533), Paffi Aldo (534), Guazzini Inaco e Marino (536), Marrucci V. (553), Mariani Dino (610), Cacelli Antonio (611), Davini Oriella nei Guerri (630), Bozzi Natalino (655), Di Bugno Piero (679), Del Chicca Lido (720), Del Chicca Giovanni (721), Sbrana Vasco (725), Montanelli Danilo e Del Seppia Armida (745), Giorgi Ferdinando (792), Bulleri Natale (801), Sevieri Sabatino (803), Bulleri Angiolo (804), Paoletti Paolo (813), Mora Domenico (822), Mazzantini Luigi ed Enio (844), Del Chicca Lido (902), Ghelardoni Luciano (970);

CONSIDERATO che le seguenti osservazioni, relative alla zona n. 10 (Putignano - Riglione - Oratoio - Coltano) in difformità dalle con-

trodeduzioni comunali — che ne hanno proposto l'accoglimento totale o parziale — debbono essere respinte per gli stessi motivi di cui al primo « considerato » relativo alla zona n. 9: Gatteschi Ranieri (12), Farnesi Vico (20), Masi Lina in Pederzoli (52), Antonelli Osvaldo e Giacomelli Neva (70), Masi Eugenio (88), Sbrana Metello (94), Baldeschi Adolfo (104), Ripoli Bruna (105), Masi Pasquale (130), Italice Giulio Elter (174), Michelotti Luciana in Lambardi (205), Michelotti Luciana in Lambardi (217), Vallini Alfredo (229), Chianese Laura (236), Battaglia Nicoletta e Morella Anna in Nocci (249), Pampana Nila in Scaramelli (250), Cini Azelio (254), Romoli Duilio (264), Romoli Augusto (265), Bettini Elbano (283), Agostini Guido e Pietro (373), Landi Franco (458), Petri-gnani Elisabetta ved. Cini (481), Baldeschi Stelio e Berretta Nello (485), S.I.P. (510), Pampana Gino (614), Ascani Aldo e Giorgio (618), Pampana Giuseppe (622), Cini Veliero (623), Baldeschi Giovanni (624), Par-roco della Chiesa di Putignano (633), Pratelli Giuseppa e Marrocco Giu-seppe in Pratelli (704), Massei Bruno ed altri (732), Chericoni Otello (738), Lossi Licio (756), Lossi Licio (757), Orsini Bianca (759), Bizzarri Clara (778), Ciampi Aldo (787), Pannocchia Ivo (788), Ripoli Ugo (806), Baglini Otello e Brunetto (810), Cini Giovacchino (811), Di Ruscio Angelo (814), Menconi Argene (816), Bonaguidi Primo (819), Ceccarelli Renato (828), Paffi Virgilio (834), Paffi Anchise (835), Paffi Rivo (836), Pampana Gino (852), Mori Lido ed altri (895), Carmassi Renato e Ro-mano (927), Bordini Vincenzo (942), Malasoma Franco (943), Scatena Aida in Cini (944), Gneri Alvaro e Cesarino (981), Tomaselli Alfredo (982), Conti Attilio (985), Pampana Giuseppe (986), Pesciatini Impera ed altri (991), Cini Veliero ed altri (1015), Ricoveri Ruffo (1016);

CHE debbono anche essere respinte, per i motivi indicati nelle con-trodeduzioni comunali, con le quali si concorda le seguenti osservazioni: Barsotti Corinto (64), Pennati Vittorio (111), Dani Mario (136), Ussi Luigi per il Credito Fondiario Lombardo (154), Marazzato Severino (188), Gianfaldoni Ferruccio (207), Simoneschi Lidia (285), Guerrazzi Iacopo (295), Pampana Gino (296), Rovini Oreste (344), Cino Lelio e F.lli (358), Milena Misella e Osanna (421), Gemignani Sara ved. Antonelli (422), Del Punta Ottavio (436), Noccioli Athos (449), Benvenuti Rolando (560), Guidotti Guido e Luigi (564), Basso Maurizio (615), Orsini Bianca ved. Lossi (758), eredi Marazzato Angelo (786), Bargagna Olinto (790), Bar-santi Ottaviano (791), Ciampi Settimo (798), Vannucci Americo e Mi-saele (800), Paperini Casimirro (815), Bulleri Luigi (817), Carnio Um-berto (821), Pattano Agostino (823), Paoletti Cristoforo (829), Marazzato Valentino (830) Barsanti Giulio (831);

CONSIDERATO che le sei osservazioni pervenute all'Amministrazione dei lavori pubblici fuori dei termini previsti dall'art. 9 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, vanno decise come segue:

- 1) l'osservazione Fondazione Figli Italiani all'Estero può essere parzialmente accolta, conformemente a quanto proposto dalla competente Sezione urbanistica regionale con relazione 27 giugno 1967, per quanto riguarda i terreni contraddistinti con le lettere A e B nella planimetria allegata all'osservazione stessa, tenuto conto dello stato esistente e delle finalità perseguite dall'Ente;
- 2) le osservazioni dell'Opera Nazionale Combattenti e di Marziale Salvatore — riproponenti richieste già contenute nelle osservazioni presentate nei termini di legge a seguito della pubblicazione degli atti — debbono essere respinte per gli stessi motivi di cui alle considerazioni svolte in merito alle osservazioni stesse, indicate, rispettivamente, con i numeri 997 e 493;
- 3) l'osservazione del Credito Fondiario della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde deve essere respinta, in quanto la richiesta in essa contenuta tende ad un semplice maggiore sfruttamento edilizio di terreni;
- 4) l'osservazione presentata da Jonasson Elena, riproponente richieste già avanzate con le osservazioni formulate al Comune nei termini di legge e contrassegnate con i numeri 435 e 976, deve essere respinta conformemente a quanto sopra specificato in ordine alle succitate osservazioni numeri 435 e 976, in quanto tende alla difesa di interessi privati in contrasto con l'interesse pubblico;
- 5) l'osservazione della Società Imperiale Tirrenia, che ripropone richieste contenute nell'osservazione trasmessa al Comune nei termini di legge e contrassegnata con il numero 298, non dà luogo a provvedere, come sopra specificato in merito alla predetta osservazione n. 298;
- 6) l'osservazione dell'Unione Industriale Pisana deve essere respinta, in quanto la relativa richiesta supera notevolmente i limiti di cui al punto 11 delle « direttive generali per l'esame delle osservazioni », sopra menzionato e ritenuto ammissibile per opportuna precisazione;

CONSIDERATO che tutte le modifiche sopra specificate rientrano tra quelle che possono essere introdotte con il presente decreto di approvazione del piano regolatore generale di che trattasi, ai sensi dell'art. 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765;

VISTA la nota 20 gennaio 1969, n. 6130, con la quale il Ministero dei lavori pubblici ha invitato il Comune di Pisa ad adottare le proprie controdeduzioni in ordine alle proposte modifiche, ai sensi del menzionato art. 3 della legge n. 765/1967;

VISTA la deliberazione consiliare 14 febbraio 1969, n. 146 con la quale il predetto Comune ha accettato le modifiche di che trattasi;

VISTI i voti nn. 1392 e 1233, emessi dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici, in Assemblea Generale, nelle adunanze, rispettivamente del 15 dicembre 1967 e 22 novembre 1968;

CONSIDERATO che le previsioni del piano rispettano i limiti ed i rapporti fissati con Decreto Interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

UDITO il parere del Consiglio di Stato (Sez. II, n. 426/1969 del 22 aprile 1969);

VISTO il parere del Comitato regionale per l'edilizia scolastica della Toscana, emesso, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 luglio 1967, n. 641, nella seduta del 9 settembre 1969;

SULLA proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile e con il Ministro per la pubblica istruzione;

DECRETA :

E' approvato, con le modifiche, prescrizioni e stralci di cui alle premesse, il piano regolatore generale del Comune di Pisa.

Le osservazioni sono decise in conformità a quanto specificato in narrativa.

Il progetto sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici in due planimetrie in scala 1:10.000, in una planimetria in scala 1:5.000, in due planimetrie in scala 1:4.000, in una planimetria in scala 1:2.000, in una relazione tecnica, in un testo di norme di attuazione con due allegate tavole, una sinottica della simbologia e l'altra di riferimento, in scala 1:10.000, nonché nella deliberazione consiliare 25 aprile 1966, n. 148, riguardante le controdeduzioni alle osservazioni presentate ed in nove

allegati relativi alla delibera stessa, ed infine nella planimetria allegata all'osservazione « Fondazione degli italiani all'estero ».

Il Ministro per i lavori pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma addì 13 Giugno 1970.

Firmato: GIUSEPPE SARAGAT

- » SALVATORE LUARICELLA (Ministro dei LL.PP).
- » ITALO VIGLIANESI (Ministro dei Trasporti)
- » RICCARDO MISASI (Ministro della P.I.)

Registrato alla Corte dei Conti il 1° settembre 1970.

Reg. 16 LL. PP. f. 354.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 17 ottobre 1970.